

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Filtro in appello: la valutazione è sommaria e non è censurabile in Cassazione.

La valutazione circa la ragionevole probabilità di accoglimento, ex art. 348 bis c.p.c., per coerenza con le finalità della novella, deve essere sommaria e risolversi in una schematica – e cioè estremamente sintetica – conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.6.2014, n. 14183

...omissis....

Motivi della decisione

2. – Il ricorrente si duole:

a) con un primo motivo, di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2901 cod. civ., 2697 cod. civ., 2727 e 2729 cod. civ., art. 2730 cod. civ., nonché artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.)”: lamentando la scorrettezza della conclusione del giudice di prime cure sulla sussistenza della consapevolezza, in capo all’acquirente, del pregiudizio che l’atto oggetto di revocatoria avrebbe potuto arrecare al terzo; ed analizzando tutti gli elementi di fatto ivi valutati, per rimarcarne l’inidoneità anche quale base per le presunzioni ampiamente utilizzate, pure contestando i fatti notori adottati dal primo giudice;

b) con un secondo motivo, di “nullità della sentenza e del procedimento (artt. 115, 116, 132 e 156 c.p.c. e 111, c. VII, Cost., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.)”: lamentando la scorretta applicazione della norma che impone una motivazione, seppur concisa, anche per il rigetto di un’istanza istruttoria relativa ad una circostanza di fatto, le

Ric. 2013 n. 15671 sez. M3 - ud. 15-04-2014

-3-

cui modalità di allegazione erano state poste ad ulteriore sostegno dell'inferenza presuntiva sulla sussistenza della consapevolezza del pregiudizio; e censurando il riferimento ad uno dei contraenti di alcune circostanze di fatto relative all'altro, il tutto mediante il ricorso disinvolto alle presunzioni.

3. – Dal canto loro, dei controricorrenti:

- Gian Luca Barberis Canonico ripercorre, sostanzialmente aderendovi, le argomentazioni in fatto e in diritto del ricorrente, tanto da chiedere l'accoglimento dell'impugnazione da questi proposta;

- la Banca Nazionale del Lavoro, invece, ampiamente contesta le censure dei Barberis Canonico, iniziando con il ribadire la persistenza dell'*eventus damni* (nonostante l'aumento di capitale deliberato e riguardato alla stregua della non necessità della dismissione, da parte del debitore, dell'intero suo patrimonio immobiliare), per poi analiticamente ed ampiamente riesaminare – condividendone la valutazione anche inferenziale – gli elementi considerati dal tribunale in ordine all'elemento soggettivo, sottolineandone l'appagante apprezzamento anche da parte dei giudici di appello.

4. – Va premesso l'inquadramento dell'istituto del c.d. filtro in appello, di cui ai nuovi articoli 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ. [di cui all'art. 54, co. 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12].

In forza di tali disposizioni, il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza.

La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o – se anteriore – dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e quindi entro un anno dal suo deposito, se trattasi

M

di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito; ed in entrambi i casi con la maggiorazione dei quarantasei giorni della sospensione feriale, se applicabile e se non esclusa per la natura della controversia), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado; ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

4.1. L'evenienza della pronuncia di inammissibilità dell'appello – e con le forme e nei termini previsti dalla novella, sicché il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado non sarebbe ammesso nei casi in cui l'appello pendesse da prima della data di applicabilità della riforma (11.9.12: art. 54, comma 2, d.l. cit.) o non abbia avuto luogo con la speciale ordinanza in limine ivi prevista – non ripristina, però, alcuna situazione processuale anteriore alla sua proposizione.

4.2. Non è questa la sede – in ragione del concreto ambito delle questioni devolute a questa Corte – per esaminare *funditus* l'ambito di operatività di tale valutazione di ragionevole non accoglibilità dell'appello: basti solo qui annotare che, affinché sia coerente con le finalità della novella, la valutazione debba essere davvero sommaria e risolversi in una schematica – e cioè estremamente sintetica, benché certamente non apodittica, né meramente tautologica – conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice. In ogni caso, l'ordinanza di inammissibilità non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348-ter cod. proc. civ.: non essendo garantito

dalla Carta fondamentale il doppio grado di giurisdizione nel merito e potendo allora il legislatore modularne l'estrinsecazione in ragione anche dei principi di economia processuale e di contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli.

Proprio tale spiccata sommarietà – e comunque la vista carenza di definitività – della valutazione di non accoglibilità dell'appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, qualsiasi riconsiderazione, soprattutto:

- se riferita all'intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perché allora una tale rivalutazione implicherebbe *ictu oculi* un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra;

- se riferita alla completezza dell'esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata predicata, perché una motivazione concisa è per definizione non del tutto esaustiva;

- se riferita alla fondatezza dei motivi – di rito o di merito – dell'appello, perché si risolverebbe nella necessità di riconsiderarli, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.

5. – Se tanto è vero, si ha soltanto che, in via eccezionale ed in dipendenza della valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, è l'intero grado di appello ad essere assorbito in una pronuncia sommaria, sicché l'*iter* processuale si snoda verso l'ulteriore giudizio di legittimità sulla domanda originaria, ma come resa oggetto della sola pronuncia a cognizione piena fino a quel momento conseguita, vale a dire quella di primo grado.

5.1. In sostanza, in dipendenza di quella valutazione di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello,

Ric. 2013 n. 15671 sez. M3 - ud. 15-04-2014

-6-

oggetto del giudizio di legittimità non è più, come di norma accade, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma quella di primo grado sulla domanda, come se l'intero grado di appello non fosse stato esperito con modalità tali da consentire la stessa attivazione del giudizio di legittimità.

Poiché però è solo il grado di appello a non possedere un usbergo costituzionale, mentre il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge a norma dell'art. 111 Costituzione, ecco che allora tale ricorso è dato avverso contro la pronuncia originaria sul merito della domanda, quando la sua conferma si sia avuta con le modalità semplificate introdotte dalla riforma.

5.2. Nonostante la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento di secondo grado con quello originario di primo grado, però, mantiene pienamente vigore la regola generale dell'art. 329 cod. proc. civ., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario.

Il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell'appello, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell'atto di gravame e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito, comporta quindi il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità (mentre diverso sarebbe il caso di ulteriori casi di inammissibilità, come quelli da carenza di specificità dei motivi, ovvero anche da mancanza di altri requisiti di contenuto-forma, come – oggi – l'inosservanza del nuovo testo dell'art. 342 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice dell'appello può esaminare tali questioni proprio perché la sentenza di

primo grado non è passata in giudicato per vizi impedienti di proposizione del gravame ed è correttamente investito di quest'ultimo).

5.3. Da tanto deriva che **oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter cod. proc. civ. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ.:** in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione, con l'appello, di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.

Resta qui impregiudicata ogni questione, esulando essa dai limiti delle questioni devolute a questa Corte nella fattispecie, sull'effetto della mancata riproposizione per quelle domande ed eccezioni relativamente alle quali non era necessaria una specifica formale impugnazione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.

6. – Se tanto è vero, **costituendo l'atto di appello poi dichiarato inammissibile e la stessa ordinanza che a tale declaratoria abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, è allora indispensabile – ai sensi del n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ. (su cui, tra le moltissime, per tutte e per una ricostruzione del principio sotteso, v. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455 e Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220) – che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter, primo comma, cod. proc. civ., sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio**

Ric. 2013 n. 15671 sez. M3 - ud. 15-04-2014

-8-

di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell'appello.

E tanto a tacere del fatto che sia l'atto di appello che l'ordinanza vanno poi prodotti, nel rispetto del n. 4 dell'art. 369 cod. proc. civ.

7. – Ma, nel caso di specie, non solo dell'ordinanza di inammissibilità non è fornita, in ricorso, una adeguata trascrizione della motivazione, benché succinta (essendo solo riprodotto il dispositivo a pag. 10 del ricorso e non potendo le lacune formali di quest'ultimo essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, né con quelle dei controricorsi o, soprattutto, di alcun atto successivo), ma non è data neppure idonea trascrizione del contenuto dell'atto di appello, non essendo sufficiente la sommaria e riassuntiva (e per ciò stesso soggettiva ed inappagante) indicazione dei relativi contenuti operata alle pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione.

Inoltre, nell'elenco dei documenti depositati col ricorso (v. pagine 42 e seg. di quest'ultimo) non figura anche l'atto di appello dell'odierno ricorrente.

8. – Ed è appena il caso di ricordare che le lacune originarie di contenuto-forma del ricorso per cassazione non possono essere sanate successivamente, né con altri atti dello stesso ricorrente, né – tanto meno – con atti di altre parti. Resta pertanto irrilevante tutto quanto, ai fini di un'inammissibile integrazione del contenuto ricorso, riportato nella memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ. dal ricorrente (avendo essa la funzione di meglio illustrare i motivi e le argomentazioni già sviluppati, ma nessuna attitudine a colmare o sanare i vizi originari del ricorso; tra le molte: Cass. 29 marzo 2006, n. 7237; Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739).

Ric. 2013 n. 15671 sez. M3 - ud. 15-04-2014
-9-

9. – È pertanto impossibile verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità tipici dello speciale ricorso per cassazione azionato dal ricorrente: ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tuttavia, l'assoluta novità della questione, non constando ad oggi altri arresti di questa corte, rende di giustizia – ad avviso del Collegio – la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

10. – Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Non vi è altra scelta, pertanto ed anche nel presente caso, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte del ricorrente principale ed ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02 come modif. dalla l. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P. Q. M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore

(M)


importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014.

L'Estensore



Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 23 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

